



Nonno Nanni
Il nonno più buono che c'è

Latteria Montello S.p.A.

Via Fante d'Italia, 26 – 31040 GIAVERA del MONTELLO (TV)

Tel. +39 0422 8833 – Fax +39 0422 775090 – info@latteriamontello.com Reg. Imprese
(TV), Cod. Fisc., P.IVA (IT) 00283970267 – R.E.A. (TV) n. 97464

AMPLIAMENTO STABILIMENTO PER INCREMENTO PRODUZIONE FORMAGGI A PASTA FILATA E RICOTTA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE All. "B2" Decreto AUA n. 141 del 21.05.2025

Tecnici consulenti

arch. Giovanni Mangione
ing. Andrea Brisolin
per. ind. Lionello Colusso

LATTERIA MONTELLO S.p.A.

data: Ottobre 2026

Rev.: 00						Copia controllata
Data: 01.10.2026						
Pagine: ----						
Mod.: RS003-0	Data Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	N° Rev.	
Nome file:	All. B2 - Decreto AUA n. 141 del 21.05.2025				Commessa:	0810726



Studio associato

arch. Giovanni Mangione
per. ind. Lionello Colusso

Centro Torri

Viale della Repubblica, 193/B
31100 Treviso - tel 0422-306099
e-mail: tese@teseoringegneria.it
p.iva 02382060263



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Emissioni in atmosfera/AIA
Ufficio: Emissioni in atmosfera/AIA

N.Reg. 141 del 21/05/2025

Treviso, 21/05/2025

Oggetto: LATTERIA MONTELLO SPA - VIA FANTE D'ITALIA, 26 - GIAVERA DEL MONTELLO.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 27/12/2024 per il tramite del SUAP del Comune di Gaverana del Montello, con cui la ditta LATTERIA MONTELLO SPA (P.IVA 00283970267) con sede legale e produttiva in via Fante d'Italia, 26 - GIAVERA DEL MONTELLO chiede:

- la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per sostituzione di un medio impianto di combustione esistente ai fini dell'adeguamento previsto dall'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. n.152/2006;
- l'inserimento di nuovi appezzamenti sui quali effettuare l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 e alla D.G.R.V. n.2241/05;

VISTA la documentazione pervenuta in data 07/04/2025 a mezzo SUAP del Comune di Gaverana del Montello, riguardante l'invio delle analisi triennali dei terreni e in cui contestualmente si richiede lo stralcio dall'AUA dei mappali 25 - 31 - 467 - 470 - 518 - 516 - 520 - 31 al foglio 14 del comune di Gaverana del Montello;

CONSIDERATO che la Ditta è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia con decreto n.15 del 18/01/2024 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gaverana del Montello relativamente a:

- emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;
- approvazione, ai sensi della L.R. n. 33/1985, del progetto di modifica dell'impianto di depurazione a servizio del processo produttivo e alla realizzazione di 2 impianti di





disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali su cui insistono le aree destinate a parcheggio, denominati IPP2 e IPP4;

-scarico nello scolo Cal Minor, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, di:

- acque reflue industriali e assimilabili alle domestiche provenienti dall'impianto di depurazione biologico (punto di scarico S1);
- acque reflue industriali provenienti dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento (punto di scarico S2);
- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dagli impianti di disoleazione IPP1 e IPP2 a servizio delle aree a parcheggio (punti di scarico S3, S4);

-scarico sul suolo mediante bacino di laminazione non impermeabilizzato con sfioro nello scolo Cal Minor, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione IPP4 a servizio dell'area a parcheggio;

-utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione stabilizzati provenienti dalla linea di trattamento dell'impianto di depurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992;

-impatto acustico, ai sensi della L. n.447/1995;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione delle succitate opere pervenuto in data 06/02/2024 prot. prov. n.7131;

CONSIDERATO che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze definite "Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica allo scarico di acque depurate nel canale demaniale Scarico Cal Minor (protocollo Consorzio n. 10.305/2020), così come modificata dalla nota rilasciata dal Consorzio di bonifica Piave in data 22/02/2022, prot. n. 5393;

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica dell'impianto, espresso dal Comune di Giavera del Montello, pervenuto in data 05/02/2025 prot. prov. n.6089;

VISTE le integrazioni della ditta pervenute in data 12/02/2025 prot. prov. n.7520;

RICHIAMATA la relazione agronomica, il piano di campionamento dei terreni, approvato da ARPAV,





e gli atti di assenso dei proprietari dei terreni interessati dalle operazioni di spargimento dei fanghi a scopo agronomico;

DATO ATTO, dalle analisi dei terreni, dell'idoneità dei lotti campionati ai valori imposti dalla vigente normativa;

PRESO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 220 del 06/12/2023;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i., il D.P.R. n.59/2013 e la L.447/1995;

VISTI il D.Lgs. 99/1992, la L.R. 3/2000 e la D.G.R.V n.224/2005;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta LATTERIA MONTELLO SPA nell'impianto sito in via Fante d'Italia, 26

- GIAVERA DEL MONTELLO, limitatamente a:

-emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;

-scarico nello scolo Cal Minor, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, di:

- acque reflue industriali e assimilabili alle domestiche provenienti dall'impianto di depurazione biologico (punto di scarico S1);
- acque reflue industriali provenienti dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento (punto di scarico S2);
- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dagli impianti di disoleazione IPP1 e IPP2 a servizio delle aree a parcheggio (punti di scarico S3, S4);

- scarico sul suolo mediante bacino di laminazione non impermeabilizzato con sfioro nello scolo Cal Minor, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione IPP4 a servizio dell'area a parcheggio;

-utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione stabilizzati provenienti dalla linea di trattamento dell'impianto di depurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e della D.G.R.V n.2241/2005.

ART. 2- L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna il decreto n.15 del 18/01/2024 , che viene revocato.





ART. 3 - Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. n.59/2013, la scadenza fissata originalmente dal decreto 27 del 26/01/2016 e ripresa dal decreto 15/2024. Pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 26/01/2031 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R n. 59/2013, ed è fatto salvo quanto previsto nel Nulla Osta Acustico rilasciato dal Comune di Giavera del Montello (prot. comunale n.9696 del 26/09/2023), nonché l'obbligo, per la ditta, di richiedere, qualora necessario, i suoi eventuali aggiornamenti.

ART. 4 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 5 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.

ART. 6 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 7 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 8 - Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP del Comune di Giavera del Montello perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), al Comune sede dell'impianto, ai Comuni di Arcade, Nervesa della Battaglia, Povegliano e Volpago del Montello ove sono localizzati i terreni oggetto di riutilizzazione agronomica e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Emissioni in atmosfera - Valori limite e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria datata 21 dicembre 2024, allegata all'istanza pervenuta in data 27 dicembre 2024, prot.n. 72971.

Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni basiche

Punti di emissione nn. C5 e C12

Parametro: sostanze di natura basica (esprese come NaOH)

Valori limite di emissione: 5 mg/m³ con un flusso di massa ≥ 50 g/h

Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni acide ed operazioni di disinfezione degli stampi

Punto di emissione n. C18

Parametro: acido fosforico

Valori limite di emissione: 5 mg/m³

Parametro: acido acetico

Valori limite di emissione: 150 mgC/m³ con soglia di rilevanza ≥ 200 gC/h

Operazioni di saldatura manutentiva

Punto di emissione n. C7

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: metalli nelle polveri

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in tabella B, allegato I, parte V del D.Lgs.n. 152/2006

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 2,094 MW

Punto di emissione n. C1

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 100 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato con biogas di potenzialità termica nominale di 2,094 MW

Punto di emissione n. C1

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 20 mg/m³

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 200 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Parametro: ossidi di zolfo - SO_x

Valore limite di emissione: 100 mg/m³ (espresso come biossido di zolfo - SO₂)

Parametro: monossido di carbonio - CO

Valore limite di emissione: 150 mg/m³

Parametro: carbonio organico totale - COT (escluso il metano)

Valore limite di emissione: 20 mg/m³

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 30 dicembre 2022, prot.n. 75463.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un medio impianto di combustione esistente (113) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale 2,3 MW

Punti di emissione n. C3

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 200 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata alle integrazioni pervenute in data 12 febbraio 2025, prot.n. 7520.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (112) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 6,203 MW

Punto di emissione n. C2

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 100 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 27 dicembre 2024, prot.n. 72971.

Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un medio impianto di combustione esistente (114) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 4,65 MW
Punto di emissione n. C4

Parametro: ossidi di azoto - NO_x

Valore limite di emissione: 200 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.

L'impianto deve essere dotato di sistema di controllo della combustione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 294 c. 1 e 3-bis del D.Lgs.n. 152/2006, descritto nella documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 30 dicembre 2022, prot.n. 75463.

Si ricorda alla ditta che secondo quanto previsto dal D.Lgs.n. 183/2017 che modifica la parte V del D.Lgs.n. 152/2006, per le emissioni derivanti da un cogeneratore esistente alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale 2,673 MW (punto di emissione n. C14), sarà necessario presentare all'autorità competente, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 273-bis comma 6, entro il **1 gennaio 2028**.

Emissioni diffuse

Linea di trattamento fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue

La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di minimizzare le emissioni diffuse generate nella linea di trattamento fanghi, in particolare durante la movimentazione, l'ispessimento e lo stoccaggio degli stessi.

Emissioni scarsamente rilevanti

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni svolte sotto cappa di laboratorio sono scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (allegato 1, lettera jj).

Emissioni escluse dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs.n. 152/2006 o scarsamente rilevanti derivanti da operazioni a servizio dell'impianto di produzione biogas

Il dispositivo di sicurezza torcia deve essere utilizzato solo per le situazioni di emergenza. In tali circostanze l'emissione C15 non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006.

Le emissioni derivanti dallo sfiato della sovrappressione del digestore anaerobico, espulse mediante "guardia idraulica", identificate con il punto di emissione n. C16 si configurano come emissioni prodotte da valvole di sicurezza e sono escluse dal campo di applicazione del Titolo I alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006 ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006.

Le emissioni in atmosfera prodotte da due impianti termici civili alimentati a gas metano, di potenzialità termica nominale 116 kW ciascuno, afferenti al punto di emissione C10 e da un impianto termico civile di potenzialità termica nominale 240 kW afferente al punto di emissione C11, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs.n. 152/2006. Valgono le prescrizioni dei titoli II e III della parte V del D.Lgs.n. 152/2006.

Il punto di emissione n. C17, se non utilizzato per mancata realizzazione delle operazioni di up-grading biometano, dovrà essere dismesso.

Gestione delle emissioni odorigene

Al fine di attenuare le emissioni odorigene generate dallo stabilimento, la ditta dovrà realizzare l'opera di mitigazione descritta nella documentazione pervenuta in allegato all'istanza del 5 aprile 2023, prot.n. 18972, provvedendo a coprire e confinare le vasche di denitrificazione ed equalizzazione e convogliando le emissioni a trattamento con lampade UV e successiva ossidazione con ozono, entro il **30 giugno 2025**.

Si ritengono idonee le soluzioni impiantistiche volte a mitigare l'impatto odorigeno nelle fasi di digestione aerobica ed ispessimento dell'impianto di depurazione delle acque, nei pressi del capanno e nelle aree di stoccaggio fanghi, rappresentate con il progetto pervenuto in data 24/07/2024, prot. n.41381.

La realizzazione, la messa in esercizio ed il collaudo delle opere di mitigazione delle emissioni odorigene prodotte dalle fasi di digestione aerobica ed ispessimento dell'impianto di depurazione delle acque deve compiersi entro il **28 febbraio 2026**.

La realizzazione, messa a punto e messa a regime del sistema di nebulizzazione nei pressi del capanno e della fase di stoccaggio fanghi deve compiersi entro il **31 dicembre 2025**.

Al termine della realizzazione degli interventi, la ditta dovrà comprovare la realizzazione degli stessi trasmettendo documentazione fotografica.

Entro la data del **28 febbraio 2026**, dovrà essere trasmessa una planimetria aggiornata dello stabilimento con rappresentati tutti gli interventi realizzati ed i relativi punti di emissione, inerenti la mitigazione delle emissioni odorigene. La planimetria dovrà essere provvista di legenda esplicativa degli interventi effettuati e della numerazione dei punti di emissione.

Al fine di incrementare l'efficienza di abbattimento dello scrubber ad acqua a monte del punto di emissione n. C13 (fase di grigliatura) e conseguentemente mitigare l'impatto odorigeno, la ditta dovrà aggiungere l'acqua di lavaggio dello stesso con una opportuna quantità di soda.

Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.n. 152/2006

Nell'ipotesi venisse modificata la classificazione delle sostanze o delle miscela utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, dovrà presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'introduzione nel ciclo produttivo di sostanze classificate pericolose ai sensi dei regolamenti europei n. 1272/2008 e n. 1907/2006 deve essere preventivamente autorizzata.

Procedure di messa in esercizio e regime di impianti nuovi

- operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo impianto di combustione (112) alimentato con gas metano di potenzialità termica nominale di 6,203 MW - punto di emissione n. C2

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

- a) Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni basiche - punti di emissione nn. C5 e C12
- b) Operazioni di lavaggio degli stampi con soluzioni acide ed operazioni di disinfezione degli stampi - punto di emissione n. C18
- c) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale di 2,094 MW - punto di emissione n. C1
- d) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (111) alimentato a biogas di potenzialità termica nominale di 2,094 MW - punto di emissione n. C1
- e) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un nuovo medio impianto di combustione (112) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 6,023 MW - punto di emissione n. C2
- f) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un medio impianto di combustione esistente (113) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale di 2,3 MW - punti di emissione nn. C3
- g) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con un impianto di combustione esistente (114) alimentato a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente di 4,65 MW - punto di emissione n. C4

La ditta deve effettuare e conservare presso lo stabilimento, le misure di autocontrollo, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Qualora ritenuto necessario, questa Amministrazione si riserva di chiedere, la trasmissione degli esiti delle misure analitiche di autocontrollo effettuate.

h) Operazioni di saldatura manutentiva - punto di emissione n. C7

La ditta è esonerata dall'effettuazione di ulteriori misure analitiche. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D.Lgs.n. 152/2006, punto 2.3 e nel paragrafo 5 delle Linee Guida camini "Standardizzazione delle Metodologie operative per il campionamento delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:

Operazioni	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Operazioni di saldatura	Filtro a cartucce	C7

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. C2, C3, C4, C5, C12 e C18 devono essere dotati ciascuno di un tronchetto di prelievo per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 2" ½ di tipo filettato gas, che rispetti i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

I punti di emissione nn. C7 e C1 devono essere dotati ciascuno di un tronchetto per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno 4" - munito di controflangia, secondo i dettagli costruttivi delle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2024.

Le linee guida ARPAV - Provincia 2024 sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alle norme UNI EN 14792 oppure UNI ISO 10849, per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 15058 oppure ISO 12039 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale);
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli;
- Metodo per la determinazione dell'acido fosforico adattabile il metodo in allegato 2 al DM 25/08/2000 oppure metodo NIOSH 7908;
- Metodo per la determinazione delle nebbie basiche UNI EN 13284 + NIOSH 7401.

Per la determinazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.



Scarico acque reflue: valori limite di emissione e prescrizioni.

La ditta nell'effettuazione dello scarico:

- nello Scolo Cal Minor delle:

- acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del processo produttivo (punto di scarico S1);
- acque reflue industriali provenienti dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento (punto di scarico S2);
- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dagli impianti di disoleazione IPP1 e IPP2 a servizio delle aree a parcheggio (punti di scarico S3, S4);

- sul suolo mediante bacino di laminazione non impermeabilizzato con sfioro nello Scolo Cal Minor delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione IPP4 a servizio della relativa area a parcheggio (punto di scarico immediatamente a valle del disoleatore e a monte della commistione con le acque di seconda pioggia);

deve rispettare le seguenti condizioni:

a.1) gli scarichi nello Scolo Cal Minor devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, allegato B, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

a.2) lo scarico sul suolo mediante bacino di laminazione deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

- semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione a servizio del processo produttivo per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, ferro, piombo, rame, zinco, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali ed Escherichia coli. Con frequenza annuale deve essere effettuato il Saggio di tossicità acuta;

- annuale, sul refluo in uscita dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.

In concomitanza con il prelevamento delle acque scaricate deve essere rilevata la temperatura del corso d'acqua recettore nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del punto di scarico. Gli esiti di tali misurazioni devono essere allegati ai referti analitici;

- annuale, sul refluo in uscita dagli impianti di disoleazione IPP1, IPP2 e IPP4, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali e "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti".

Gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono



essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

Prescrizioni gestionali degli impianti di trattamento e delle rete di raffreddamento

Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché, la pulizia e la manutenzione degli impianti di depurazione, vanno effettuate regolarmente. In particolare le vasche di grigliatura, sollevamento, sedimentazione, disoleazione, accumulo fanghi e schiume e flottazione, devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di materiale grigliato separato, fanghi, oli, grassi e schiume pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

La rete di raccolta e di scarico delle acque di raffreddamento deve essere mantenuta in efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a verificarsi commistioni e/o contaminazioni della stessa

È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche, industriali e delle meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture, nonché negli impianti di depurazione e nella rete di raccolta delle acque di raffreddamento, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione, della rete di raccolta delle acque di raffreddamento e degli scarichi deve essere comunicata a questa Amministrazione.

Gestione dello stabilimento.

Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate altre finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'attività dello stabilimento e dagli impianti di depurazione,



qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della pavimentazione dei piazzali, alle fasi di carico/scarico del latte, alle linee di lavorazione, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Analisi della documentazione presentata

In fase preliminare sono stati valutati la relazione agronomica, il piano di campionamento proposto da ARPAV, l'atto di assenso dei terreni interessati dalle operazioni di spargimento e le analisi dei terreni dalle quali emerge l'idoneità di tutti i lotti campionati.

Utilizzo sul suolo.

La ditta, visto il D.Lgs. 99/1992, la L.R. 3/2000, il D.Lgs. n. 152/2006, la D.G.R.V. n. 2241/2005, il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento provinciale di organizzazione, deve utilizzare i fanghi di depurazione stabilizzati, provenienti dal proprio impianto, sui seguenti terreni delle Aziende Agricole Le Castellere, Liberali Mirco, Società Agricola Mille911 e Favaro Antonello siti nei Comuni di Arcade, Giavera del Montello e Volpago del Montello:

Azienda agricola Le Castellere s.s.

comune	foglio	mappale	comune	foglio	mappale
Arcade	1	21	Arcade	1	115
Arcade	1	22	Arcade	1	116
Arcade	1	60	Arcade	1	119
Arcade	1	65	Arcade	1	144
Arcade	1	66	Arcade	1	145
Arcade	1	67	Arcade	1	149
Arcade	1	68	Arcade	1	150
Arcade	1	69	Arcade	1	151
Arcade	1	70	Arcade	1	331
Arcade	1	71	Arcade	1	332
Arcade	1	72	Arcade	1	338
Arcade	1	73	Arcade	1	352
Arcade	1	660 (ex 106)	Arcade	1	662 (ex 497)
Arcade	1	107	Arcade	1	499
Arcade	1	108	Arcade	1	522
Arcade	1	109	Arcade	1	650 (ex 543)
Arcade	1	110	Arcade	1	648 (ex 545)
Arcade	1	111	Arcade	1	596
Arcade	1	114			

superficie catastale Ha 25.67.86 e SAU Ha 22.94.73.

Azienda agricola Liberali Mirco

comune	foglio	mappale	comune	foglio	mappale
Giavera M.llo	10	80	Giavera M.llo	11	134
Giavera M.llo	10	81	Giavera M.llo	11	302
Giavera M.llo	10	186	Giavera M.llo	15	70
Giavera M.llo	10	187	Giavera M.llo	15	128
Giavera M.llo	10	546	Giavera M.llo	15	151
Giavera M.llo	10	547	Giavera M.llo	15	328
Giavera M.llo	11	102	Giavera M.llo	15	329

superficie catastale Ha 5.51.83 e SAU Ha 4.85.40.

- Azienda Società Agricola Mille911

comune	foglio	mappale	comune	foglio	mappale
Arcade	6	14	Arcade	6	61
Arcade	6	15	Arcade	6	67
Arcade	6	31	Arcade	6	68
Arcade	6	56	Arcade	6	85
Giavera M.llo	10	142	Giavera M.llo	14	57
Giavera M.llo	10	143	Giavera M.llo	14	58
Giavera M.llo	10	144	Giavera M.llo	14	59
Giavera M.llo	10	162	Giavera M.llo	15	96
Giavera M.llo	10	196	Giavera M.llo	15	97
Giavera M.llo	10	198	Giavera M.llo	15	104
Giavera M.llo	10	237	Giavera M.llo	15	129
Giavera M.llo	10	286	Giavera M.llo	15	229
Giavera M.llo	10	287	Giavera M.llo	15	230
Giavera M.llo	10	767	Giavera M.llo	15	920
Giavera M.llo	13	14	Giavera M.llo	18	31
Giavera M.llo	13	15	Giavera M.llo	18	98
Giavera M.llo	13	47	Giavera M.llo	18	113
Nervesa della B.	17	79	Nervesa della B.	17	382
Nervesa della B.	17	228			
Povegliano	7	25	Povegliano	7	47
Povegliano	7	26	Povegliano	7	48
Povegliano	7	27	Povegliano	4	171
Povegliano	7	35	Povegliano	11	1
Povegliano	7	36			
Volpago M.llo	34	122	Volpago M.llo	35	57
Volpago M.llo	34	123	Volpago M.llo	35	58
Volpago M.llo	34	124	Volpago M.llo	35	59
Volpago M.llo	34	125	Volpago M.llo	35	452
Volpago M.llo	34	126	Volpago M.llo	35	453
Volpago M.llo	34	128	Volpago M.llo	35	1104
Volpago M.llo	34	143			

superficie catastale Ha 46.58.64 e SAU Ha 39.06.07.

- Azienda Favaro Antonello

comune	foglio	mappale	comune	foglio	mappale
Giavera M.llo	13	246	Giavera M.llo	16	44
Giavera M.llo	13	895 (ex633)	Giavera M.llo	16	882
Giavera M.llo	15	83	Giavera M.llo	16	988
Giavera M.llo	15	177	Giavera M.llo	16	990
Giavera M.llo	15	189	Giavera M.llo	16	1005
Giavera M.llo	15	197	Giavera M.llo	16	1006
Giavera M.llo	15	198	Giavera M.llo	16	1007
Giavera M.llo	15	199	Giavera M.llo	16	1008

superficie catastale Ha 8.46.04 e SAU Ha 8.14.12.

- per una superficie catastale complessiva totale di Ha 82.24.37 e una SAU di Ha 75.00.32.

Trasporto dei fanghi.

Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato da:

- mezzi propri o di ditta terza incaricata, iscritti all'albo gestori ambientali secondo vigente normativa anche qualora fossero qualificati come mezzi agricoli ai sensi dell'art. 57 del Codice della strada;
- da ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto al comma 12 del medesimo articolo.

Prescrizioni

- **Stoccaggio:**

Lo stoccaggio dei fanghi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R.V. n. 2241/2005 e in particolare:

- non devono essere miscelati e sparsi sui terreni agricoli fanghi provenienti da processi di depurazione biologica condotti a medio e alto carico senza preventiva stabilizzazione così come stabilito dalla DGRV n. 2241/2005 del 09.08.2005, né i grassi eventualmente estratti separatamente dal depuratore;
- la ditta è tenuta a condurre l'impianto di depurazione, nel corso dell'intero ciclo produttivo annuale, con l'impostazione di progetto approvata. Eventuali variazioni alla struttura di depurazione e ai dati di processo, con particolare attenzione al carico idraulico e organico in ingresso e al fattore di carico organico, nonché l'eventuale utilizzo di coagulanti, flocculanti o altro reagente/additivo che la ditta intendesse aggiungere in una qualsiasi delle sezioni di depurazione, devono essere preventivamente comunicati a questa Amministrazione e registrati in apposito quaderno;
- la frequenza di asporto dei fanghi di supero dalla vasca di sedimentazione deve avvenire funzionalmente all'impostazione del processo di depurazione, in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto, così come da progetto approvato;
- deve essere evitata la dispersione dei fanghi nell'ambiente per dilavamento.

- **Utilizzo:**

L'utilizzo dei fanghi deve essere effettuato nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Lo spargimento dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei divieti imposti dalla direttiva "B" succitata.
- le dosi massime di spandimento dovranno rispettare la Tabella "MAS" per coltura di cui all'Allegato E suballegato 2a) MAS della D.G.R.V. 813/2021;
- subito dopo l'applicazione deve essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno, devono inoltre essere evitati la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
- ogni anno è vietato lo spargimento dei fanghi nei seguenti periodi:
 - tra il 01/12 e il 31/01 nel comune di Giavera del Montello
 - tra il 01/11 e il 28/02 nei comuni di Arcade e Volpago del Montello;

- i grassi provenienti dalla apposita sezione di separazione del depuratore non possono essere utilizzati in agricoltura e devono essere smaltiti come rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Copia della documentazione attestante il corretto smaltimento dei grassi prodotti dal depuratore deve essere spedita a questi Uffici ogni volta che viene effettuata tale operazione.
- I fanghi che presentano un indice di germinazione inferiore al 60% possono essere distribuiti qualora esso risulti superiore a tale valore dopo un periodo di almeno 5 giorni di esposizione all'aria a 20°C. In tale caso, i fanghi devono essere utilizzati solo dopo un periodo che preceda di almeno 30 giorni la semina o la messa a dimora della coltura.

- **Notifiche:**

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV, al Comune interessato e ai proprietari dei terreni, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992, tale notifica deve contenere:

- gli estremi degli impianti di provenienza dei fanghi;
- l'identificazione catastale e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- le colture precedenti e quelle previste successivamente allo spargimento dei fanghi;
- le date previste per l'utilizzazione dei fanghi.

Alla notifica deve essere inoltre allegata una copia del referto relativo all'analisi chimica dei fanghi più recentemente eseguita.

I fanghi da utilizzare in agricoltura, nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione, devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/12/2009 e s.m.i. circa il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Obblighi documentali

La ditta deve annotare secondo le modalità di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) i quantitativi di fango presi in carico per uso agricolo;
- b) il tipo di condizionamento impiegato;
- c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai singoli mappali).

Devono altresì essere segnalati la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui alla tabella B1/1 allegata alla D.G.R.V. n. 2241 del 09.08.2005.

Il titolare della presente autorizzazione è responsabile del corretto spandimento dei fanghi ed è tenuto a compilare online, sul portale "Piave" della Regione del Veneto, il registro delle concimazioni (D.G.R.V. 1185/2022 e 988/2022).

Analisi periodiche

I fanghi destinati allo spargimento devono essere analizzati, con la frequenza indicata al comma 1, art. 11 del D.Lgs. 99/1992 prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla tabella B1/1 della direttiva "B". Nei rapporti di prova dei fanghi deve essere

specificato che la procedura di campionamento e i metodi di analisi sono conformi a quanto indicato nel D.Lgs. 99/1992, allegato II B.

Annualmente, le analisi eseguite di cui sopra, dovranno prevedere la caratterizzazione quantitativa dei seguenti parametri: IPA - PCB - PCDD/F - IDROCARBURI (C_{10} - C_{40}) i cui limiti sono indicati dal D.Lgs. n. 109 del 28/09/2018 e dalla D.G.R.V. 235/2009.

Ogni tre anni inoltre devono essere effettuate ed inviate a questa Amministrazione, entro l'anno solare di scadenza, le analisi dei terreni dove sono avvenuti gli spargimenti. Nei rapporti di prova dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento e i metodi di analisi sono conformi al D.M. 13.09.1999. Il verbale di campionamento deve essere redatto e presentato secondo il modello A allegato alla direttiva "B" e le operazioni di campionamento concordate con l'Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV.

Sospensione dell'autorizzazione

L'attività di riutilizzo agronomico di fanghi di depurazione può essere sospesa, modificata e revocata nei casi previsti all'art. 35 della L.R. 3/2000.